

Spett./le

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche

Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

Andrea Rafanelli

regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Montignoso

Sindaco Lorenzetti Gianni

Assessore all'ambiente Poggi Massimo

Commissione Consigliare di Controllo Discarica

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Pietrasanta

Commissario Giuseppe Priolo

Ufficio Ambiente Sujen Mancini

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

e P.C.

ARPAT Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca, **ARPAT** Regione Toscana

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Comune di Forte dei Marmi

Sindaco Bruno Dott. Murzi

Assessore all'ecologia Enrico Ghiselli

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Comune di Seravezza

Sindaco Tarabella Riccardo

Assessore all'ambiente Venè Dino

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs n° 33 del 2013 (diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti dell'amministrazione)

Premesso che:

- L'articolo 5, comma 2, del decreto Legislativo 14 Marzo 2013, N° 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n°97, prevede il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo in particolare che *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriore rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*
- Il diritto di accesso generalizzato può essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e non richiede motivazione

Visto che:

- Nel documento 463512 inviato a questo Comitato, in data 2018-04-24 (AOGRT_0223111), si comunica che, sentita la controparte, non può essere data copia dei documenti relativi al calcolo delle garanzie fideiussorie e delle relative perizie asseverate, non trattandosi direttamente di dati ambientali; la stessa, in merito, ha precisato che i documenti richiesti “rientrano nella fattispecie dell'art. 5 comma 2 lettere d) ed e)” per cui chiede che non siano resi pubblici poiché “contengono informazioni che recano pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali, nella parte in cui vengono indicati i costi delle lavorazioni affidate con gara di appalto, ed informazioni che, se divulgate, potrebbero violare il diritto alla tutela del segreto fiscale nella parte in cui vengono indicati i centri di costo, tra i quali quelli relativi al personale e alla direzione tecnica”.
- Le garanzie fideiussorie sono parte integrante della autorizzazione integrata ambientale (comma 9-septies articolo 29-sexies) nonché della autorizzazione ordinaria (lettera g) comma 11 articolo 208 d.lgs. 152/2006) agli impianti rifiuti come le discarica in questione. Ora il dlgs195/2005 definisce informazioni ambientale anche tutte le misure amministrative atte a proteggere l'ambiente. Le garanzie fideiussorie rientrano tra queste misure non solo perché generalmente fanno parte vincolante della autorizzazione integrata ambientale ma perché hanno proprio la finalità di tutelare il suolo dal possibile inquinamento prodotto dall'impianto/attività autorizzata (combinato disposto comma 9-septies articolo 29sexies con lettera c del comma 9-quinquies dello stesso articolo). Quindi non si possono fare rientrare dette garanzie negli atti esclusi dall'accesso alle informazioni ambientali: né in base alla lettera d) comma 1 articolo 5 d.lgs. 195/2005 perché se le fideiussioni fossero incomplete **l'autorizzazione decadrebbe**, né in base alla lettera e) comma 1 articolo 5 d.lgs. 195/2005 perché non trattasi di comunicazioni interne ma di elemento vincolante per il rilascio della autorizzazione e perché la stessa lettera e) ricorda il prevalere dell'interesse pubblico all'accesso ed in questo caso l'interesse pubblico è proprio la preventiva tutela / risanamento dell'inquinamento del suolo garantita

- proprio dalle fideiussioni, come da normativa sopra riportata.
- In data 21/02/2018, il Comitato contro la discarica ha inviato, via PEC, un annullamento in sede di autotutela del Provvedimento conclusivo del procedimento avviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/2006, finalizzato all'accertamento del rispetto delle prescrizioni dell'AIA, rilasciata con atto n. 880/2012 e s.m.i dalla Provincia di Lucca e atto n. 1441/2012 e s.m.i. della Provincia di Massa Carrara: "Avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per la discarica ex Cava Fornace sita nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta."
 - Il rapporto conclusivo ARPAT 2017, continua ad evidenziare criticità sulla gestione della discarica di cava Fornace e violazioni delle prescrizioni AIA. In questo rapporto si denuncia anche che nell'anno 2016 non risulta rispettata la prescrizione relativa all'ingresso dei rifiuti contenenti amianto (eternit), in quanto ne risultano ricevuti in una percentuale pari al **33,18%**, superiore al **30%** previsto in autorizzazione; dall'analisi del MUD 2017 (produzione 2016) si è evidenziata una criticità per il rifiuto prodotto **15.01.06 "imballaggi in materiali misti"**, che non risulta smaltito nell'anno di riferimento. La ditta, interpellata in proposito, non ha prodotto documentazione alternativa sufficiente a ricostruire la corretta gestione di detto rifiuto e pertanto si procede a contestare la violazione di rilevanza penale prevista dall'art. 256 c. lett. a) del D.lgs. 152/06; per quanto riguarda il **monitoraggio delle acque sotterranee dei pozzi**, posti a monte ed a valle dell'impianto, risulta confermata una probabile contaminazione della falda per i parametri di triclorometano, tetracloroetilene e idrocarburi proveniente dall'esterno dell'impianto, per la quale si ribadisce la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti al fine di verificarne la fonte.
 - Attestazione dei consumi idrici inviata da Programma Ambiente Apuane (prot. 5479 del 28-03-2018) non riporta nessuna prova amministrativa o/e fotografica, nessuna metodologia e verifica strumentale che comprovi e motivi le rettifiche dei consumi idrici inviate.

Chiediamo agli uffici competenti

dei Comuni interessati, della Regione Toscana, di Arpat:

- 1) Che vengano fornite le garanzie fideiussorie con calcolo aggiornato secondo quanto la stessa Regione Toscana chiedeva nel provvedimento 629, e citiamo: [punto **E**] entro 15 gg dal ricevimento della presente, presentare il calcolo delle garanzie fideiussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 "Piano finanziario" dell'allegato 2 al D.lgs. 36/2003.]
- 2) Che vengano forniti i documenti amministrativi, fotografici, strumentali che comprovino la veridicità delle attestazioni dei consumi idrici inviati da PAA , tenendo conto che **L'ARPAT**, rispetto a questa comunicazione, non può limitarsi ad una presa d'atto ma deve verificare la fondatezza dei suddetti presunti errori di calcolo dichiarati dal

gestore e in materia di comunicazioni del gestore non vige alcun silenzio assenso, come riportato sul documento Ispra sulle modalità di monitoraggio delle AIA del 28 febbraio 2013 (prot. 0009611) dove si afferma "... in nessun caso i gestori possono assumere che aver trasmesso una comunicazione agli enti di controllo comporti automaticamente e implicitamente la possibilità di avvalersi di un criterio di silenzio-assenso per eventuali richieste o proposte in essa contenute, relazioni e note tecniche non pertinenti o non processabili per manifeste incoerenze e incompletezze ..."

- 3) Che venga data **risposta chiara, esaustiva ed articolata** all'istanza in autotutela inviata da questo Comitato alla quale, ad oggi, non è arrivata nessuna risposta né da parte della Regione Toscana, né dagli enti competenti e né dal Dirigente del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti Ing. Andrea Rafanelli.

Si ricorda che la regione Toscana, nel provvedimento 629, aveva comunque evidenziato di **PRECISARE** che, in caso di inosservanza da parte del gestore di quanto stabilito al precedente articolo 1 lettera a), la scrivente Autorità competente avvierà d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 al fine di imporre che il rispetto della prescrizione relativa al 70% di rifiuti inerti da conferire sia verificato annualmente; di **PRECISARE** che, a seguito dei risultati dei monitoraggi la scrivente Autorità competente valuterà la necessità di avviare d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 al fine di meglio adeguare le condizioni e prescrizioni delle AIA vigenti che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente...

Si resta in attesa di una Vostra risposta entro i termini di legge e si fa presente che in assenza di chiarimenti tecnici precisi a quanto qui esposto ci si riserva di inviare la presente e relativi allegati nelle sedi opportune, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ambiente interessato dall'attività in oggetto.

Montignoso – 09/05/2018

Cordiali saluti

Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti"
(comitato.contro.discarica@pec.it , cristina.ronchieri@alice.it)

Manuela Foschi

Bj

Alessandra Gallo

Cristina Ronchieri

Clara Corti

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti)